

*Avv. Antonio Auricchio
Via R. Pappalardo n.95
80044 – Ottaviano (NA)
Telefax 081 5295227
Cell: 3332075674
antonio.auricchio@pecavvocatinola.it
avvauricchio@inwind.it*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO**

Motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 5306/2018

Con istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.

Nell'interesse di:

ABRUZZESE ASSUNTA nata a Napoli il 09/04/1969 c.f. BBRST69D49F8390 e res.te in Napoli alla via S.Lucia Filippini n.121; **AITA MARIADOMENICA** nata a Morano Calabro (Cs) il 16/11/1982 c.f. TAIMDM82S56F708C e res.te in Frascineto (Cs) alla via Dei Latini n. 32; **ALABISI GAIA** nata a Sciacca il 15/11/1985 c.f. LBSGAI85S55I533N e res.te in Melfi alla via A.Passannante n.1; **ALFANO BENEDETTO** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 15/02/1993 c.f. LFNBDT93B15C129P e res.te in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Roma n. 65; **ALIBERTI ITALO** nato a Mercato San Severino il 28/11/1995 c.f. LBRTLI95S28F138A e res.te in Siano (SA) alla via Alessandro Manzoni n.59/D P.T; **AMBROSIO ANGELO** nato ad Ottaviano (Na) il 04/01/1970 c.f. MBRNGL70A04G190F e res.te in Scafati (Sa) alla via F. Cozzolino n. 48; **AMBROSIO ANTONIO** nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 20/03/1993 c.f. MBRNTN93C20H860C e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Purgatorio n. 139; **AMBROSIO FRANCESCO** nato a Pompei (Na) il 06/12/1986 c.f. MBRFNC86T06G813L e res.te in Terzigno (Na) alla via Covour n. 51; **AMBROSIO GENNARO** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 02/10/1971 c.f. MBRGNR71R02C129W e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via San Leonardo Zabatta n. 26; **AMBROSIO LOREDANA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 25/05/1973 c.f. MBRLDN73E65H931H e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Mastanielli n. 51/18; **AMMIRATI ROSA** nata a Castellammare di Stabia (Na) il 22/11/1979 c.f. MMRRSO79S62C129Z e res.te in San Paolo Belsito (Na) alla via Giuseppe Mazzini n. 6; **ANNUNZIATA ANNAMARIA**, nata a Scafati (Sa) il 18/09/1981 c.f. NNNNMR81P58I483Y e res.te in Palma Campania alla via Otto Maggio n. 3; **ANNUNZIATA ANTONIO** nato a Terzigno (Na) il 21/01/1977 c.f. NNNNTN77A21L142K e res.te in Vignola (Mo) alla via Via per Spilamberto n. 554; **ARIANNA STEFANO** nato a Sarno (Sa) il 27/01/1991 c.f. RNNSFN91A27I438K e res.te in Nola (Na) alla via Marche n. 70; **BARRA SABATO** nato a Napoli il 04/05/1973 c.f. BRRSBT73E04F839S e res.te in Brusciano (Na) alla via Giuseppe Ungaretti n. 19; **BIONDI ALESSANDRA** nata a Ottaviano (Na) il 29/04/1977 c.f. BNDLSN77D69G190A e res.te in Terzigno (Na) alla via IV Novembre n. 44; **BORRIELLO FLAVIA** nata a Torre Del Greco (Na) il 01/02/1991 c.f. BRRFLU91B41L259T e res.te in Torre Del Greco (NA) al via Avellino n. 10/B; **BORTONE MAURO** nato a Napoli il 08/02/1971 c.f. BRTMRA71B08F839G e res.te in Lucca – Sant'Anna alla via Castruccio Buonamici n. 293; **BRUNELLI DAVIDE** nato a Mantova (Mn) il 13/11/1976 c.f. BRNDVD76S13E897P e res.te in San Giorgio di Mantova (Mn) alla via Caselle n. 1/A; **CALIENDO ANTONIO** nato a Casamarciano (NA) il 28/09/1973 c.f. CLNNTN73P28B922T e res.te in Palma Campania (NA) alla via Traversa Corso nuovo n.98/B;

CAPASSO ALESSANDRO nato ad Aversa il 13/09/1994 c.f. CPSLSN94P13A512T e res.te in Crispano alla via Fosso del Lupo n.10; **CAPRIO ANNA** nata a Napoli il 03/10/1965 c.f. CPRNNA65R43F839S e res.te a Napoli alla Piazza Vincenzo Aprea n.11 sc. A; **CARILLO CLAUDIA** nata a Scafati il 08/03/1986 c.f. CRLCLD86C48I483Q e res.te in Terzigno alla via Avini n.130; **CARILLO LUCIA** nata a Scafati il 23/09/1983 cf.CRLLCU83P63I483C e res.te in San Giuseppe Vesuviano alla via Passanti n.349; **CARILLO LUISA** nata a San Gennaro Vesuviano il 06/08/1984 c.f. CRLLSU84M46H860G e res.te in Palma Campania alla via Turiello n. 24 P. 1; **CARILLO SAVERIO** nato a Scafati il.16/01/1988 c.f. CRLSVR88A16I483R e res.te in San Giuseppe Vesuviano alla via Passanti n.349; **CATAPANO ANNA LAURA** nata a Pollena Trocchia (Na) il 23/11/1992 c.f. CTPNLR92S63G795Y e res.te in Saviano (Na) alla via San Felice n. 59; **CATAPANO SPERANZA** nata a Napoli il 26/02/1974 c.f. CTPSRN74B66F839A e res.te in Avellino alla via Corso Europa n. 184; **CAVALLO BERNADETTE** nata a Salerno il 14/02/1986 c.f. CVLBND86B54H703U e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Pedaline n. 22; **CHIACCHIO CARMEN** nata a Maddaloni il 17/10/1994 c.f. CHCCMN94R57E791F e res.te in Frattaminore alla via Col.Pil. P. le Barbato n.11; **CICCARELLI NICOLA MARIA** nato a Atri il 27/06/1975 c.f. CCCNLM85H27A488H e res.te in Silvi alla via Statale Sud n. 113; **COLACRAI STEFANIA** nata a Castelpagano (BN) il 27/04/1973 c.f. CLCSFN73D67C245J e res.te in Castelpagano alla Piazza Garibaldi n.5; **CONZA ANTONIETTA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 26/12/1986 c.f. CNZNNT86T66H931C e res.te in Poggiomarino (Na) alla via San Francesco n. 10; **CONZA LUCIA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 19/02/1976 c.f. CNZLCU76B59H931B e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) al Piazza Casilli; **CONZA LUIGI** nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 07/12/1977 c.f. CNZLGU77T07H931R e res.te in Scafati (SA) al via Giuseppe Mazzini n. 37; **CORRETTO GIULIO** nato a Napoli il 29/12/1995 c.f. CRRGLI95T29F839D e res.te in Sant'Anastasia (Na) al viale Luca Giordano n. 21; **COZZOLINO ALBERTO** nato ad Anzio (Rm) il 19/08/198 c.f. CZZLRT91M19A323N e res.te in Pozzuoli (Na) alla via Santa Maria Oliveto n. 2; **CUNZI FLORA** nata a Napoli il 24/10/1969 c.f. CNZFLR69R64F839G e res.te in Viterbo (VT) alla via L. Fantappiè n.12; **D'ALESSIO UGO** nato ad Aversa (Ce) il 07/06/1974 c.f. DLSGUO74H07A512K e res.te in Villa Di Briano (Ce) alla via Majorana n. 2; **D'ANGELO GIANLUCA** nato a Vallo della Lucania (Sa) il 11/05/1987 c.f. DNGGLC87E11L628A e res.te in Ascea (Sa) alla via Delle Bruca n.16; **D'AURIA SALVATORE** nato a Scafati (Sa) il 18/07/1993 c.f. DRASVT93L18I438W e res.te in Pompei (Na) alla via Sant'Abbondio n. 62; **D'AVINO GIUSEPPINA** nata a San Gennaro Vesuviano il 30/09/1986 c.f. DVNGPP86P70H860L e res.te in San Gennaro Vesuviano alla via Musiello n.65; **DE GREGORIO GENNARO** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 21/03/1996 c.f.DGRGNR96C21C129T e res.te in Castellammare di Stabia (Na) alla via Giuseppe Cosenza n. 12; **DE LORENZO LUIGI** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 13/07/1978 c.f. DLRLGU78L13C129E e res.te a San Giorgio a Cremano (Na) alla via Salvatore Rosa p. 56; **DE LUGGO ANNA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 11/07/1969 c.f. DLGNNA69L51H931A e res.te in San Giuseppe Ves.mo (NA) al via Ciferi Iudici n. 27; **DE ROSA FERNANDO** nato a Scafati (SA) il 21/05/1988 c.f. DRSFNN88E21I483O e res.te in Pompei (NA) alla via Parroco Federico n.25; **DE ROSA VINCENZO** nato a Napoli il 03/07/1979 c.f. DRSVCN79L03F839E e res.te in Cercola al Viale Delle Magnolie n.2; **DI GIOVANNI GENNARO** nato a San Giorgio a Cremano (Na) il 21/04/1992 c.f. DGVGNR92D21H892I e res.te in Sant' Anastasia (Na) alla via Emilio Merone n. 19; **DI LEVA GAETANA** nata a Torre Annunziata (Na) il 05/09/1987 c.f. DLVGTN87P45L245K e res.te in Torre Annunziata (NA) al via M. Tuttavilla n. 3; **DI**

PALMA GIUSEPPINA nata a Scafati (SA) il 30/08/1989 c.f. DPLGPP89M70I483G e res.te in Muggiò (MB) alla via Italia n.82; **DI SARNO ANGELO** nato a Napoli il 26/07/1974 c.f. DSRNGL74L26F839G e res.te in Nusco (Av) al via Contrada Fiorentino n. 48; **DONNARUMMA SEBASTIANO** nato a Sant'Antonio Abate (Na) il 20/01/1976 c.f. DNNSST76A20I300C e res.te in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Leopardi n. 44; **ERRA GIOVANNI** nato a Nocera Inferiore (Sa) il 25/11/1975 c.f. RREGNN75S25F912Y e res.te in San Cipriano Picentino (Sa) alla via Cav. Antonio Amato n. 31; **ESPOSITO RAFFAELLA** nata a Marigliano (Na) il 27/11/1980 c.f. SPSRFL80S67E955V e res.te in Torino alla via Ludovico Bellardi n. 111; **ESPOSITO ROBERTA** nata a San Gennaro Vesuviano il 24/05/1994 c.f. SPSRRT94E64H860J e res.te in Nola alla via Salerno n.12; **ESPOSITO ROMINA** nata a Castellamare di Stabia (Na) il 07/06/1974 c.f. SPSRMN74H47C129P e res.te in Pompei (Na) alla via I Traversa Aldo Moro n. 40; **FALCONE GIUSEPPE** nato a Napoli il 14/07/1977 c.f. FLCGPP77L14F839J e res.te in Napoli alla via Antonio Mancini n. 30; **FERRAIOLI COSIMO** nato a Nocera Inferiore (Sa) il 15/03/1986 c.f. FRRCSM86C15F912K e res.te in Sant'Egidio del Monte Albino (Sa) alla via B. Croce n. 9; **FERRANTE ALESSIO** nato a Scafati (Sa) il 09/07/1995 c.f. FRRLSS95L09I483G e res.te in Marzano di Nola (Na) alla via Roma n. 23; **FERRANTE MAFALDA** nata ad Avellino il 07/05/1992 c.f. FRRMLD92E47A509O e res.te in Palma Campania (Na) alla via Nuova Sarno n. 119; **FERRARI GIANBATTISTA** nato a Castrovillari (Cs) il 27/02/1979 c.f. FRRGMB79B27C349M e res.te in Frascineto (Cs) alla via Dei Latini n. 32; **FINALDI MONICA** nata a Torre Del Greco (NA) il 24/08/1982 c.f. FNLMNC82M64L259E e res.te in Poggiomarino (NA) alla via Passanti Flocco n.22; **FURINO CALORINA AFRODITE** nata a Napoli il 06/02/1978 c.f. FRNCLN78B46F839F e res.te in Nola (Na) alla via Vittorio Veneto n. 74; **GIACCIO FRANCESCO** nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 02/07/1967 c.f. GCCFNC67L02H931H e res.te in Acerra (Na) alla via Arturo Toscanini n. 39; **GIORDANO GIUSEPPINA** nata a Massa di Somma (Na) il 26/08/1991 c.f. GRDGPP91M66M289O e res.te in Massa Di Somma (Na) alla via Conte Piromallo n. 31; **GIUGLIANO SALVATORE** nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 16/04/1989 c.f. GGLSVT89D16H860A e res.te in San Gennaro Ves.mo (NA) al via Nuova Saviano n. 156; **GIULIANATI GIUSEPPE BIAGIO** nato a Sarno (Sa) il 12/11/1995 c.f. GLNGPP95S12I438X e res.te in Ottaviano (Na) alla via Giuseppe Di Prisco n. 324; **GORRASI GABRIELE** nato ad Agropoli (Sa) il 11/03/1987 c.f. GRRGRL87C11A091D e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Serraventola n. 8; **GRIMALDI FEDERICA** nata a Scafati il 17/09/1994 c.f. GRMFRC94P57I483R e res.te in Sant' Egidio Del Monte Albino al Viale degli Aranci n.91; **GRIMALDI FRANCESCO** nato a Pagani (Sa) il 16/11/1975 c.f. GRMFNC75S16G230M e res.te in Mercato San Severino (Sa) alla via Fraino Fraz. Costa n. 2; **IMPARATO VINCENZO** nato a Napoli il 05/11/1972 c.f. MPRCCN72S05F8P9C e res.te a Tivoli (RM) alla via Strada Collenocello n.14; **IMPROTA RAFFAELLA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 03/07/1987 c.f. MPRRFL87L43H931Y e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Mattiulli n. 215; **INCARNATO ROSSELLA** nata a Torre Del Greco (Na) il 13/04/1987 c.f. NCRRSL87D53L259B e res.te in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Cesare Battisti n. 10; **LA MARCA RAFFAELE** nato ad Ottaviano (Na) il 22/02/1996 c.f. LMRRFL96B22G190L e res.te in Ottaviano (Na) alla via Cazzelli n. 5; **LAMBERTI LUIGI** nato a Napoli il 03/03/1975 c.f. LMBLGU75C03F839O e res.te in Teverola alla via San Lorenzo II traversa ,lot. B1; **LEANO TERESA** nata a Napoli il 05/12/1987 c.f. LNETRS87T45F839U e res.te in Napoli alla via Purgatorio n. 13/B; **LEO SALVATORE** nato a Castelnovo Ne Monti (Re) il 08/10/1986 c.f. LEOSVT86R08C219R e res.te in

Siano (Sa) alla via Zambrano n. 26/F; **LIGUORI ANGELO** nato a Scafati (Sa) il 21/09/1995 c.f. LGRNGL95P21I483Q e res.te in San Gennaro Ves.no (NA) al via Tenente Biagio Cozzolino n. 154; **LIGUORO VINCENZO** nato a Torre Del Greco (Na) il 22/06/1993 c.f. LGRVCN93H22L259R e res.te in Torre Del Greco (NA) al via Gaetano De Bottis n. 65; **MANNA NICOLA** nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 08/03/1975 c.f. MNNCL75C08I073T e res.te in Poggiomarino (NA) alla via Marone Publio Virgilio n.24 int.1, P. 1; **MARANTA MARIANNA** nata a Napoli il 21/06/1980 c.f. MRNMNN80H61F839I e res.te in Sant'Anastasia (NA) alla via Emilio Merone n.19, Sc C. int. 11; **MARTINO GREGORIO** nato a Napoli il 08/02/1995 c.f. MRTGGR95B08F839Y e res.te in Grumo Nevano (Na) alla via Massimo D'Azeglio n. 10; **MASCIA GIOVANNA** nata a Sarno (Sa) il 18/02/1981 c.f. MSGN81B58I438H e res.te in Palma Campania (Na) alla via Nuova Sarno n. 126; **MENNITI GIANPAOLO** nato a Torre del Greco il 25/07/1992 c.f. MNNGPL92L25L259Z e res.te in Torre del Greco alla via Nuova Trecase n.92; **MIRABELLA MARIA MADDALENA** nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 29/08/1995 c.f. MRBMMD95M69H931O e res.te in Striano (Na) alla Piazza D'Anna n. 45; **MIRANDA ANTONIO** nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 06/02/1994 c.f. NRNNTN94B06H931K e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Sdegni n. 15; **MIRANDA DONATO** nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 10/01/1990 c.f. MRNDNT90A10H931W e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Sdegni n. 15; **MOLLICA GIOVANNI** nato ad Avellino il 13/05/1976 c.f. MLLGNN76E13A509Q e res.te in Taurano (Av) alla via Vignali n. 16; **NAPOLITANO MARIO** nato a Pollena Trocchia (Na) il 09/10/1990 c.f. NPLMRA90R09G795Y e res.te in Pollena Trocchia (Na) al viale Massa n. 18; **NAPOLITANO ROSALBA** nata a Pollena Trocchia (Na) il 16/04/1992 c.f. NPLRLB92D56G795A e res.te in Pollena Trocchia (Na) al viale Massa n. 18; **NOTARO EMANUELE** nato a Napoli il 25/03/1994 c.f. NTRMNL94C25F839B e res.te in Somma Ves.na (Na) alla via Macedonia n. 6; **NUNZIATA ADRIANA** nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 31/07/1991 c.f. NNZDRN91L71H860Q e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Coteni n. 15; **NUNZIATA ANNA GIUSJ** nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 29/11/1980 c.f. NNZNGS80S69H860L e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Coteni n. 15; **NUNZIATA ANNA RITA** nata a Ottaviano il 27/02/1980 c.f. NNZNRT80B67G190Y e res.te in Ottaviano alla via Fiorilli n.31; **NUNZIATA MARIANNA** nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 20/07/1983 c.f. NNZMNN83L60H860L e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Vitonto n. 36; **NUNZIATA REGA GIUSEPPE** nato a Sarno (Sa) il 04/02/1990 c.f. NNZGPP90B04I438T e res.te in Palma Campania (Na) alla via Vecchia Sarno n. 204; **OLIVIA LUANA** nato a Nocera Inferiore (Sa) il 15/09/1983 c.f. LVOLNV83P55F912G e res.te in Nocera Superiore (Sa) alla via Alfaterna n. 84; **PACIFICO LORENZO** nato a Salerno il 15/04/1987 c.f. PCFLNZ87D15H703W e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Seude; **PACIFICO NICOLA** nato a Salerno il 15/04/1987 c.f. PCFNCL87D15H703V e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Seude; **PAGANO CARMINE** nato a Nocera Inferiore (Sa) il 03/05/1969 c.f. PGNCMN69E03F912E e res.te in Nocera Inferiore (Sa) alla via 1 Traversa Via Napoli n. 6; **PAGANO NICOLA** nato a Sarno (Sa) il 03/04/1979 c.f. PGNNCL79D03I438H e res.te in Striano alla via Poggiomarino n. 37; **PANNULLO GRAZIA ISABELLA CINZIA** nata a Nocera Inferiore (SA) il 30/08/1978 c.f. PNNGZS78M70F912K e res.te in Nocera Superiore alla via Pizzone n.76; **PAPA SALVATORE** nato a Succivo (Ce) il 02/09/1963 c.f. PPASVT63P02I993H e res.te in Succivo (Ce) al Corso Umberto I n. 102; **PARISI BRUNO** nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 27/03/1965 c.f. PRSBRN65C27H931Z e res.te in Carbonara di Nola (NA) alla via Corso Vittorio Emanuele n.28/B Int. 2;

PARISI DOMENICO nato a Sarno (SA) il 18/09/1988 c.f. PRSDNC88P18I438Q e res.te a Pomigliano D'Arco (NA) alla via San Maurizio n.76; **PARISI MARIANNA**, nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 28/01/1993 c.f. PRSMNN93A68H860E e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Ammaturo II tratto n. 57; **PISACANE ANTONIO** nato a Ottaviano (NA) il 29/08/1964 c.f. PSCNTN64M29G190M e res.te in Terzigno (NA) alla via San Matteo n.2; **PIZZI ANTONIO** nato a San Marco in Lamis il 19/09/1994 c.f. PZZNTN94P19H985I e res.te in Margherita di Savoia alla via San Francesco d'Assisi n.11; **RAGOSTA ANNA** nata a Napoli il 04/06/1975 c.f. RGSNNA75H44F839D e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) al viale Frassino n. 2; **RANIERI PASQUALE** nato a Nocera Inferiore (Sa) il 12/01/1983 c.f. RNRPQL83A12F912S e res.te in Terzigno (Na) alla via Carlo Alberto n. 53; **RICCARDI ANTONIO** nato a Pompei (Na) il 14/01/1972 c.f. RCCNTN72A14G813O e res.te in Torre Annunziata (NA) al via Sannini n. 86; **ROMANO EMILIO** nato a Scafati (Sa) il 28/02/1982 c.f. RMNMLE82B28I483E e res.te in Angri (Sa) alla via Dei Goti n. 62; **SALVATI ANNA** nata a Sarno il 14/05/1986 c.f. SLVNNA86E54I483X e res.te in Nola alla via Marche n.194; **SAMBUCO DOMENICO** nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 04/08/1973 c.f. SMBDNC73M04H931X e res.te a San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Pace n.30; **SAPORITO VERONICA** nata a Scafati (Sa) il 20/04/1993 c.f. SPRVNC93D60I483S e res.te in Poggiomarino (Na) alla via XXIV Maggio n. 425; **SCARPATO ANTONIO** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 08/04/1983 c.f. SCRNTN83D08C129F e res.te in Castellammare di Stabia (Na) in Vico II Santa Caterina n. 16; **SIANO PIETRO** nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 15/11/1987 c.f. SNIPT87S15H860T e res.te in Roma alla via Via di Passo Lombardo n. 310; **SICIGNANO GIOVANNI** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 18/02/1988 c.f. SCGGNN88C18C129P e res.te in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Roma n. 176; **SOLOMBRINO GIOVANNI** nato a Napoli il 04/02/1973 c.f. SLMGNN73B04F839B e res.te in Viterbo (VT) alla via Francesco Baracca n. 74; **SOLOMBRINO GIUSEPPE** nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 20/07/1983 c.f. SLMGPP83L20H931V e res.te in Orvieto (Tr) alla via Po n. 2; **SORRENTINO FELICE** nato a Pompei (NA) il 13/04/84 c.f. SRRFLC84D13G813P e res.te in Poggiomarino (NA) alla via G. Iervolino n. 172; **TEDESCO LUCA** nato a Cava Dei Tirreni (Sa) il 16/04/1988 c.f. TDSLUCU88D16C361A e res.te in Nocera Superiore (Sa) alla via Casa Vecchie n. 174; **TUORNO PASQUALE** nato a Taurano il 26/07/1975 c.f. TRTPQL75L26LO61I e res.te in Taurano alla via Casa Maffettone n.3; **VENERUSO TERESA STEFANIA** nata a Pompei (Na) il 05/02/1986 c.f. VNRTSS86B45G813Z e res.te in San Benedetto del Tronto (Ap) alla via Conquiste n. 56/A; **VITIELLO GIUSEPPINA** nata a Pompei (NA) il 21/11/1988 c.f. VTLGPP88S61G813F e res.te in Medicina (BO) alla via Bruno Baroncini n.48/A tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Auricchio c.f. RCCNTN56D25H860Z, con domicilio eletto in via in Roma alla Via Angelo Emo n°106, presso lo studio dell'avv. Ciro Castaldo c.f. CSTCRI73R08G1800 in virtù della procura ad litem in calce al presente atto;

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 1176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC antonio.auricchio@pecavvocatinola.it

CONTRO

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE

SCOLASTICO - C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/a – Roma – rappresentato dall'Avvocato dello Stato, Giovanni Greco, e domiciliato presso **l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei Portoghesi n.12;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA C.F. 80039860632 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Ponte Della Maddalena n. 55 – Napoli

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA C.F. 97254200153 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Pola n. 11 – Milano

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO C.F. 97248840585 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in viale G. Ribotta 41 – Roma –

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO C.F.80015150271 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Riva de Biasio S.Croce, 1299 - Sestiere Santa Croce

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA C.F. 80062970373 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via de' Castagnoli, 1, 40126 Bologna

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA C.F. 80022410486 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via Mannelli 113 Firenze

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA C.F. 94094990549 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Viale C. Manuali Perugia

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE C.F. 92024670702 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 25, 86100 Campobasso CB

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE C.F. 97613140017 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Corso Vittorio Emanuele 70 – Torino

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA C.F. 96013630767 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Piazza delle Regioni s.n.c.- 85100 - Potenza

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA MARCHE C.F. 80007610423 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona

Tutti domiciliati ex lege presso **l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei Portoghesi n.12;

- **RESISTENTI** -

NONCHE'

SESSA GIOVANNI nato il 01/03/1986 (Sa) e res.te in via Madonna di Fatima n. 32 – Pagani (Sa)

ESPOSITO GIUSEPPE nato il 23/03/1968 a Torre Annunziata (Na) e res.te in Boscotrecase (Na) via Promiscua 152

- **CONTROINTERESSATI** -

PER L'ANNULLAMENTO

Con istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B011 – Laboratori di scienze e tecnologie agrarie – per la regione Lombardia pubblicata il 26/11/2018;

- decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Sicilia n. 43644 del 26/11/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria B011 per la Lombardia;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B014 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni - per la regione Veneto, Lombardia e Piemonte pubblicate il 14/12/2018 nonché decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per il Veneto n. 3162 del 14/12/2018 che ha approvato le suddette graduatorie;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche per la regione Campania pubblicata il 18/12/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Puglia del 18/12/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B019 – Laboratori di servizi di ricettività alberghiera – per la regione Campania pubblicata il 23/11/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 28133 del 23/11/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B021 – Laboratori di servizi enogastronomici – settore sala e vendita per la regione Campania e Molise pubblicata il 31/10/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 26374 del 31/10/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, classe di concorso B023 – Laboratori per i servizi socio-sanitari per la regione Campania pubblicata il 12/12/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Puglia del 12/12/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.

Quali motivi aggiunti ai provvedimenti e atti già oggetto di impugnazione con il ricorso RG 5306/18 pendente innanzi a codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1) Con ricorso depositato in data 02/05/2018 i ricorrenti impugnavano il D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami - con il quale il Ministero aveva indetto un “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” escludendo dalla partecipazione dello stesso i ricorrenti in quanto non abilitati.

2) I ricorrenti sono tutti i docenti in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alla classe di concorso per cui intendono concorrere ma non sono in possesso della richiesta abilitazione all’insegnamento.

3) In particolare i ricorrenti sono docenti I.T.P. in possesso dei diplomi indicati nell’allegato C del D.M. n. 39 del 1998, che consentivano la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento della relativa materia e per le quali classi di concorso non venivano mai banditi percorsi abilitanti speciali ovvero tirocini formativi attivi come meglio indicato nel ricorso introduttivo.

4) che parte dei ricorrenti chiedevano di poter partecipare al concorso oggetto di impugnazioni, per le classi di concorso B011 per la Lombardia, B014 per il Veneto, la Lombardia e il Piemonte, B016 e B019 per la Campania, B021 per la Campania ed il Molise e B023 per la Campania in quanto posseggono uno dei diplomi annoverati nella tabella C del D.M. n. 38 del 1998;

5) con ricorso per motivi aggiunti già depositato in data 19/11/2018, venivano impugnati dai ricorrenti le graduatorie B012 per l’Emilia Romagna, B015 per la Lombardia, B014 per la Campania, B016 per la Lombardia, il Piemonte e il Veneto, B017 per la Campania, la Lombardia e il Lazio, B018 per la Campania e la Lombardia, B019 per la Campania, la Lombardia e il Veneto, B020 per la Campania, la Basilicata, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, B021 per il Veneto, l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, B023 per l’Emilia Romagna;

6) che successivamente venivano pubblicate dagli Uffici Scolastici competenti le graduatorie di merito per le classi di concorso d’interesse dei ricorrenti e pertanto sussiste la necessità di impugnare le stesse;

Tanto premesso, nel ribadire la fondatezza delle motivazioni addotte a sostegno del ricorso principale recante RG n. 5306/18, avente ad oggetto l’illegittimità del D.D.G. impugnato con il quale veniva indetto il concorso per il reclutamento del personale docente nella parte in cui escludeva dalla partecipazione allo stesso i ricorrenti in quanto non abilitati, nonché delle ragioni dedotte nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19/11/2018 con il presente ricorso si impugna e si chiede l’annullamento delle ulteriori graduatorie di merito, elencate in premessa e pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali nonché i relativi decreti di pubblicazione, atti chiaramente consequenziali a quelli già oggetto di impugnazione, per le stesse ragioni di diritto e, al fine di provare la fondatezza del ricorso e l’illegittimità del D.D.G. impugnato, si riportano le pedissequamente le osservazioni già formulate con il precedente ricorso per motivi aggiunti avverso le graduatorie di merito già pubblicate

DIRITTO

Fermo restando i motivi già dedotti nel ricorso principale, ai quali integralmente ci si riporta, alla luce della recente ordinanza del Consiglio di Stato n. 5134/2018 appare doveroso compiere alcune brevi osservazioni;

IN MERITO ALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL COMMA 2 LETTERA B) E DEL COMMA 3 DELL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 59

Il Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”*, ha inteso innovare il sistema di assunzione degli insegnanti nella scuola, prevedendo che si possa essere assunti superando un concorso per titoli ed esami, bandito tendenzialmente ogni due anni.

A tale concorso ai sensi dell'art. 5 comma 1, sono ammessi, per quanto riguarda appunto la scuola secondaria, i candidati in possesso congiunto di *“laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso”* (lettera a) e di *“24 crediti formativi universitari o accademici ...”* detti CFU/CFA, *“acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche”* dei quali, *“almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”*.

Per quanto invece riguarda gli insegnanti tecnico pratici – ITP (come gli odierni ricorrenti), ai sensi dell'art. 5 comma 2 al concorso ordinario sono ammessi i candidati in possesso congiunto di *“laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso”* e di 24 CFU/CFA.

In entrambi i casi, superato il concorso, si verrà ammessi ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto *“percorso FIT”*, superato il quale si verrà assunti a tempo indeterminato.

Secondo il comma 3 dello stesso articolo, tale procedura *“è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b)”*, di cui si è detto; è poi riservata anche agli *“insegnanti tecnico-pratici ... purché ... iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto”*, ovvero al 31 maggio 2017.

Tali disposizioni legislative di accesso al concorso pubblico appaiono assolutamente contraria ai principi costituzionali.

L'art. 97 comma 4 della Costituzione prevede che *“Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata più volte chiamata ad interpretare e definire i requisiti del *“pubblico concorso”* affermano, a salvaguardia dell'art. 97 comma 4, che l'accesso al pubblico impiego deve avvenire per mezzo di una procedura caratterizzata da tre requisiti di massima.

In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.

In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti.

Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.

Con specifico riguardo al comparto scuola, il Consiglio ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 precisa che *“una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio”*.

Ne consegue, pertanto, che è costituzionalmente illegittima, in particolare per quanto riguarda il personale docente, la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno.

Sempre la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che la regola del pubblico concorso ammette eccezioni “rigorose e limitate” – subordinate alla sussistenza di due requisiti.

In primo luogo, le ragioni sottese ad una legittima limitazione all'accesso al concorso devono rispondere ad una “specifica necessità funzionale” dell'amministrazione, ovvero a “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”, (sentenza 293/2009).

Ancora, un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall'amministrazione (sentenza 195/2010), e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all'esterno dell'amministrazione e quindi, giustificano la circostanza che tale ricerca si rivolga solo a chi già ne è dipendente e si trova in una data posizione (sentenza 293/2009).

Nel bando di concorso oggetto di impugnazione i parametri appena delineati appaiono non rispettati.

La procedura di cui alle norme in esame rappresenta all'evidenza un'eccezione alla regola del pubblico concorso - perché è aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti che sarebbero in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire, tanto in base alla disciplina previgente, quanto in base a quella che lo stesso d. lgs. 59/2017 vorrebbe introdurre a regime- e non è sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.

Nel sistema attuale, infatti, il possesso, ovvero il mancato possesso, di un'abilitazione all'insegnamento dipende da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, ovvero dall'essersi o no trovati, per ragioni anagrafiche, o di residenza, nella posizione di poter partecipare ad uno dei percorsi abilitanti ordinari, ovvero dall'avere o no potuto frequentare una SSIS ovvero un TFA, ovvero ancora dall'avere potuto usufruire di un PAS, legato quest'ultimo ad una circostanza ulteriore a sua volta casuale, ovvero all'avere o no prestato servizio come docente precario.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5135/18 del 03/09/2018 dichiarava: *“rilevante e non manifestamente infondata ai sensi e sotto i profili di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale del comma 2 lettera b) e del comma 3 dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui prevedono un concorso per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato, ai sensi del comma 3 citato, alle sole categorie dei docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, del titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, degli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto sempre alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, nonché dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso”*.

Nell’ipotesi analizzata dal Consiglio di Stato, il ricorrente appellante era in possesso di un titolo di studio, il dottorato di ricerca, che riteneva pertinente e rilevante ai fini dell’accesso all’insegnamento.

Il Consiglio di Stato, rilevata non manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità dei requisiti di accesso al concorso, afferma espressamente che, se le norme in questione venisse dichiarate incostituzionale, si creerebbe un vuoto normativo che potrebbe essere colmato applicando le norme ordinarie sull’accesso ai concorsi per l’insegnamento nella scuola secondaria, anteriori all’entrata in vigore del d. lgs. 59/2017.

Come già precisato nel ricorso introduttivo, l’abilitazione all’insegnamento, come titolo distinto ed ulteriore per accedere al relativo concorso, è stata creata per effetto dall’art. 4 comma 2 della l. 19 novembre 1990 n.341, là dove in precedenza al concorso stesso si poteva partecipare con la semplice laurea.

La norma dell’art. 4 comma 2 l. 341/1990, per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario – SSIS, e con il superamento del relativo esame finale.

Tale sistema ebbe però vita relativamente breve, perché l’art. 64, comma 4-ter del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, sospese le procedure per l’accesso alle SSIS, di fatto abolendo il relativo percorso di abilitazione.

Le abolite SSIS furono sostituite solo nel 2007 dall’istituto del tirocinio formativo attivo – TFA e concretamente attivato solo con il successivo D.M. 10 settembre 2010 n. 249.

Anche questo istituto veniva però abolito nel 2017, ed è stato sostituito appunto dal percorso FIT, previsto dal d. lgs. 59/2017 in esame.

Le procedure di abilitazione SSIS e TFA erano, nella terminologia adoperata dall’ordinanza 1836/2016 e dalla sentenza 3544/2018, le procedure ordinarie, ovvero quelle aperte a chiunque fosse munito del prescritto titolo di studio, ovvero di una laurea, senza che fosse richiesto il previo svolgimento di attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha però precisato il senso limitato della qualificazione di tali procedure come “ordinarie”, osservando che, al contrario di quanto la denominazione potrebbe far

pensare, non è scontato che esse siano state effettivamente disponibili alla generalità dei laureati che intendessero accedervi.

Ha infatti osservato il Consiglio, che per un periodo non breve, quello compreso fra la soppressione delle SSIS e l'istituzione dei TFA, procedure abilitanti non ne esistevano.

In secondo luogo, ha pure osservato che **la possibilità di abilitarsi per una data materia, ovvero per la relativa classe di concorso, non dipendeva dalla disponibilità di un generico corso SSIS o TFA, ma da due specifiche circostanze, che non si potevano dar per scontate, ovvero, in linea di diritto, che nell'ambito di uno di questi corsi fosse stata attivata la specializzazione per la materia di interesse, e in linea di fatto che per l'iscrizione fossero disponibili posti per tutti gli aspiranti.**

Infatti non è di poca rilevanza la circostanza che la partecipazione alle procedure di abilitazione "ordinarie" era subordinata al superamento di una prova preselettiva, all'obbligo di frequenza e al pagamento di ingenti somme di denaro per l'iscrizione.

La giurisprudenza del Collegio ha pertanto ritenuto illegittimo l'accesso al pubblico concorso riservato genericamente ai soli docenti abilitati in quanto tale limitazione sarebbe risultata contraria anzitutto all'art. 97 comma 3 della Costituzione (per cui le assunzioni dei dipendenti pubblici avvengono di regola mediante pubblico concorso) in quanto avrebbe configurato il concorso per l'accesso all'insegnamento, come un concorso riservato, aperto solo a determinati candidati, selezionati oltretutto in base a circostanze casuali (la partecipazione al TFA o il possesso del diploma SSIS).

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha proposto un'interpretazione costituzionalmente orientata, la quale considerava applicabile alla fattispecie la norma transitoria a suo tempo dettata per la transizione dal sistema precedente alla l. 341/1990, in cui come s'è detto l'accesso al concorso era aperto ai semplici laureati o aventi un titolo di studio abilitante all'insegnamento (come i docenti ITP).

La più volte richiamata norma di riferimento è l'art. 402 del d. lgs. 297/1994, per cui *"Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore"*.

La norma, secondo giurisprudenza consolidata, esprime il principio per **cui allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici "concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado"** deve essere in via transitoria consentito parteciparvi anche a chi dell'abilitazione sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato

almeno astrattamente possibile conseguire l'abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato, senza necessità di un precedente periodo di precariato.

In tali termini, la partecipazione al concorso veniva ad essere consentita anche ai semplici laureati, i quali da un lato dovevano ritenersi muniti del titolo di studio prescritto, ovvero del diploma di laurea un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall'altro non avevano avuto, salva prova contraria da dare nel singolo caso, la possibilità di intraprendere un percorso abilitante "ordinario".

Considerando applicabile la normativa così ricostruita, pertanto, nel caso di dichiarazione di incostituzionalità delle limitazioni all'accesso previste dall'art. 17 comma 3 d. lgs. 59/2017, il Consiglio di Stato con l'ordinanza richiamata in premessa conclude che *"al concorso straordinario previsto dal comma 2 lettera b) dovrebbe anch'esso ritenersi aperto, in linea di principio, ai semplici laureati"*.

Se a tali conclusioni giunge il Consiglio di Stato in merito alla partecipazione dei docenti in possesso della sola laurea e non muniti di abilitazione all'insegnamento, sulla base della stessa ratio giuridica e legislativa, che appare assolutamente immune da censure, devono essere ricompresi nel soggetti legittimati a partecipare all'impugnato concorso anche i docenti in possesso del solo diploma ITP che non hanno mai avuto la possibilità di abilitarsi, in quanto venivano esclusi sia dalle SSIS (riservate ai soli laureati), sia dai TFA (per le cui classi di concorso non venivano mai indetti).

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il fumus boni iuris, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

In merito invece al periculum in mora, pacifico è che la mancata tempestiva partecipazione dei ricorrenti ai concorsi recherà agli stessi un pregiudizio grave ed irreparabile.

I ricorrenti hanno interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra gli ammessi al concorso e tale interesse è perfettamente sovrapponibile al bilanciamento dell'interesse pubblico, in quanto la tempestiva partecipazione dei ricorrenti alle fasi concorsuali non recherebbe alcun danno, patrimoniale, all'amministrazione.

Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi sub iudice e la stessa partecipazione tardiva dei ricorrenti alla procedura concorsuali costituirebbe un oggettivo danno erariale per le casse dello Stato.

In proposito, il CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

CIÒ CHE IMPORTA È CHE SI GIUNGA AL MERITO RE ADHUC INTEGRA, IN MODO DA EVITARE IL DANNO GRAVE E IRREPARABILE DEI RICORRENTI, CONSENTENDOGLI DI

PARTECIPARE ALLE PROVE CONCORSUALI A PARITÀ DI CONDIZIONI CON GLI ALTRI CONCORRENTI, ED A SCONGIURARE IL RISCHIO PER L'AMMINISTRAZIONE DI UNA INVALIDAZIONE TOTALE DELL'INTERA PROCEDURA CONCORSUALE.

Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale" con l'onere, economicamente rilevante, di attivare nuove procedure concorsuali (suppletive) per i candidati ammessi tardivamente.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui *"il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale"*.

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA PRELIMINARE - sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento dei ricorrenti negli elenchi degli ammessi a sostenere le prove del concorso a cattedre bandito con il D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca n. 85 del 01 febbraio 2018 e pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018 con le prove suppletive;

NEL MERITO: Accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare il bando già oggetto di impugnazione con il ricorso principale per le ulteriori ragioni addette nel presente ricorso, nonchè le graduatorie di merito oggetto di impugnazione con i ricorsi per motivi aggiunti nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti, accertando il diritto degli stessi di partecipare al concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018 e pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Napoli, 27/12/2018

Avv. Antonio Auricchio

ISTANZA AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 41, 4° COMMA, C.P.A. E 150 C.P.C.

Ai fini dell'instaurazione del presente giudizio il ricorso veniva notificato "ad almeno un controinteressato". Essendo centinaia i docenti inseriti nelle graduatorie di merito oggetto della presente impugnazione ci si rimetta al Collegio, affinché valutatane la necessità e al fine di permettere la corretta instaurazione del giudizio, autorizzi la notifica del presente ricorso a tutti i controinteressati ovvero a tutti i candidati al concorso inseriti nelle graduatorie di merito oggetto di impugnazione.

La notifica del ricorso nei confronti di tutti gli attuali controinteressati, appare irrealizzabile, non solo per l'immenso numero dei destinatari che renderebbe a dir poco faticosa e dispendiosa la notifica con modalità ordinarie, ma soprattutto in ragione dall'impossibilità di risalire alle residenze degli stessi con i solo nome e cognome, in quanto nelle graduatorie di merito oggetto di impugnazione non venivano indicati i dati anagrafici degli stessi.

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti, e già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

Il T.A.R. Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. e dall'art. 41 c.p.a. , la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del Ministero conto cui si ricorre.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato nell'interesse dei ricorrenti

CHIEDE

All'Ecc.mo T.A.R. adito, valutata l'opportunità e la necessità, in accoglimento della presente istanza congiuntamente a quella già formulata con il ricorso depositato in data 19/11/2018, autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 41, 4° comma c.p.a. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami e pertanto voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso a tutti i contro interessati, al presente ricorso identificati come:

"Tutti i soggetti utilmente inclusi nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami per le seguenti classe di concorso B011 per la Lombardia, B014 per Il Veneto, la Lombardia e il Piemonte, B016 e B019 per la Campania, B021 per la Campania e il Molise, B023 per la Campania che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata",

attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R. o sulla diversa piattaforma, o con le diverse modalità, che si riterrà più confacenti alle esigenze richiamate,.

Napoli, 27/12/2018

Avv. Antonio Auricchio

Segue procura